SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 295**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

LEGGE 2 dicembre 1994, n. **689.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

94G0717

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. **690.**

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Art. 1.

Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere e Alta Valle Susa nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzabilità, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

Conferenza dei servizi

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall organo di cui al comma 1 entro lo stessó termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

5. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

Art. 3.

Interventi

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla s.s. n. 24 del Monginevro;

c) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla s.s. n. 23 del Sestriere;

d) viabilità Sestriere-Cesana;

e) circonvallazione di Oulx accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

f) viabilità Oulx-Cesana (s.s. n. 24);

g) viabilità Cesana-Claviere (s.s. n. 24);

h) attraversamento della parte italiana di Claviere (s.s. n. 24);

i) collegamento di Bardonecchia/Jafferau alla A32.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono affidati dall'ANAS in regime di concessione. Le concessioni di cui sopra sono relative alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione decennale delle tratte stradali e per l'affidamento di queste si applicano le disposizioni vigenti.

3. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

5. Nelle procedure di scelta del concessionario di costruzione e gestione viene accordata preferenza al soggetto che offra, con adeguate garanzie, il finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa e di altri diritti.

6. Per la programmazione finanziaria degli interventi di cui al presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici impartisce ai competenti organi dell'ANAS le direttive per l'individuazione da parte dello stesso ANAS degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.

Art. 4.

Ambito della normativa

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino, facenti parte delle comunità montane Alta Valle Susa, Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germagnasca.

Art. 5.

Incompatibilità e funzioni

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Art. 6.

Comitato di consulenza

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi non vincolanti in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali, i presidenti delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germagnasca, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Programma degli interventi

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

a) l'organizzazione dei Campionati;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Piemonte, della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4; della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo stampa locale

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8.

Conferenze dei servizi

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per le prime esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alle spese connesse alla organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

Art. 10.

Svolgimento e organizzazione

1. Al fine di consentire l'avvio delle attività concernenti lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997 sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione. È altresì compito del comitato assicurare la partecipazione finanziaria privata attraverso le sponsorizzazioni.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 11.

Comitato organizzatore locale

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale, a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Programma degli interventi e sua realizzazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e il comitato organizzatore locale formulano le proprie proposte per la realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti, prevedendo anche finanziamenti di soggetti privati e individuando i diritti suscettibili di utilizzazione economica da parte dei soggetti finanziatori.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma è immediatamente trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

5. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzabilità entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati.

6. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

7. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La decisione assunta sostituisce le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali, come previsto dall'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali e portuali. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

8. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*. Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricatone, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

Art. 13.

Cofinanziamento delle opere da parte dei privati

1. I bandi di gara per la realizzazione delle opere finalizzate alla manifestazione, conformi alla normativa comunitaria, devono prevedere criteri di preferenza per i soggetti privati che offrano parziale o totale finanziamento delle predette opere, che devono essere realizzate entro il mese di aprile 1997.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La metà delle somme versate dai privati per il finanziamento dei Giochi del Mediterraneo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*
MARONI, *Ministro dell'interno*
FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0734

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. **691.**

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonché di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art. 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 260 miliardi per l'anno 1995, di lire 230 miliardi per l'anno 1996 e di lire 130 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95% del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50% dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3%. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80% del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95% della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85% di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75% di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50% dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 3.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1995.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sui finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. La riduzione del tasso si applica per la durata di riconoscimento del contributo e all'eventuale periodo di utilizzo previsto dal decreto del Ministro del tesoro 15 aprile 1975 e successive modificazioni. Le stesse somme sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte.

4. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati accordati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2 e 3. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

5. Ai fini di cui al comma 4, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.

Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 325 miliardi per l'anno 1995.

Art. 5.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto.

2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

Art. 7.

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995, lire 450 miliardi per l'anno 1996 e lire 200 miliardi per l'anno 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.

Art. 8.

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.

3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

Art. 9.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 aprile 1995, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo la procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646.

Art. 10.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 743 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2.000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonché, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. E istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:

a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;

b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;

c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.

3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.

4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, e alla relativa nota 3-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.

7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Art. 12.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gi accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0749

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1994, n. 692.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, dei requisiti richiesti per la nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica:

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento individua i requisiti occorrenti per la nomina degli esperti a dirigenti generali, ai sensi dell'art. 21 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e per il conferimento di incarichi di dirigenti generali con contratto di diritto privato, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21.

Art. 2.
Requisiti

1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) età minima di 35 anni, sia nel caso di nomina che di incarico. Il limite massimo di età è stabilito a 50 anni, nel caso di nomina, mentre nell'ipotesi di incarico non si applica nessun limite massimo, fermo restando che l'incarico deve cessare al compimento dell'età, dettata in via generale, per il collocamento a riposo del dirigente generale di ruolo;

c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;

d) qualificata esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce la nomina o l'incarico, fondata sull'esercizio di una libera professione per almeno dieci anni;

e) in alternativa a quanto previsto dalla lettera *d)*, particolare e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.
Procedura

1. La nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 2.

2. Il provvedimento di nomina di conferimento dell'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il *curriculum* del soggetto prescelto per la nomina o il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

«Art. 2. *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autnoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui cui numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici);

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevede procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi gobali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato, e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubbico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore publico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali gioranlieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti publici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escudendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impigati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le cateorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione,anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organi che dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di

efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali — di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere, da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 21 *(Nomina dei dirigenti generali)*. — 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 21 del già citato D.Lgs. n. 29/1993 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 686/1957, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

«Art. 67 *(Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche)*. — Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualità del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico, conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli: conferiti con provvedimeto dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore è valutata dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalità di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo».

Nota all'art. 3:

— Per il riferimento al testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 686/1957 vedi in nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura».

— Il D.P.R. n. 352/1992 approva il regolamento per la disciplina per le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

94G0729

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1994:

Adeguamento del limite previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le associazioni sportive dilettantistiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale è stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1993, n. 299, con il quale detto limite è stato elevato, per il periodo d'imposta 1992, a lire 105,3 milioni, e, per il periodo d'imposta in corso alla data del 14 dicembre 1993, a lire 110 milioni;

Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1994;

Vista la lettera del 9 settembre 1994 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 è pari al 4,1 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa ai periodi settembre 1991-agosto 1992 e settembre 1992-agosto 1993, è stato elevato, rispettivamente, a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992 ed a lire 110 milioni per il periodo d'imposta 1993, è ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data del presente decreto, a L. 114.510.000.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 47

94A8063

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1994.

Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza a favore del presidente e del vice-presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, istitutiva dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 con la quale l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina assume la denominazione di Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto dell'Istituto della fauna selvatica emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1992;

Considerato che occorre provvedere, per il presidente ed il vice-presidente, alla determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi organi previsti dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1992, l'indennità di carica spettante al presidente ed al vice-presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) è stabilita come segue:

presidente, L. 80.000.000 annue lorde;

vice presidente (40% dell'indennità del presidente), L. 32.000.000 annue lorde.

Art. 2.

L'importo del gettone di presenza a favore del presidente e del vice-presidente per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione è fissato in L. 100.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1994, undicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 11 e 24 ottobre, 9 e 24 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 142.326 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 1994, entro le ore 13 del giorno 13 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del citato decreto del 26 settembre 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per settantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7992

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, quindicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto, 9 e 26 settembre, 11 e 24 ottobre, 9 e 24 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 142.326 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 16 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli

di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7993

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1994, undicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 25 agosto, 9 e 26 settembre, 24 ottobre, 9 e 24 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 142.326 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 15 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 13 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7994

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9, 25 e 31 agosto, 9 e 26 settembre, 11 e 24 ottobre, 9 e 24 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 142.326 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 16 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sedicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquen-

nali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7995

DECRETO 14 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 22 novembre 1994, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1994, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo dell'8%, con godimento 22 novembre 1994 e scadenza 22 novembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 12 dicembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 143.265 miliardi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), al tasso d'interesse annuo lordo dell'8%, con godimento 22 novembre 1994, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 16 novembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative all'emissione di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 16 novembre 1994 entro le ore 15,30 del giorno 19 dicembre 1994,

esclusivamente mediante trasmissione dei richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 21 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per ventinove giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 19 dicembre 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 dicembre 1994, sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 19 dicembre 1994.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8037

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa - Società cooperativa a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1985, con il quale il rag. Maria Michelini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso e i numerosi solleciti ricevuti, il predetto commissario liquidatore non ha mai riferito sullo stato della procedura, come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca ed alla conseguente sostituzione del rag. Maria Michelini;

Decreta:

Il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e residente in Verona, stradone Porta Palio n. 68, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, in sostituzione del rag. Maria Michelini, revocato dall'incarico.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7997

DECRETO 29 novembre 1994.

Scioglimento della società cooperativa «La Giraffa a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «La Giraffa a r.l.», con sede in Perugia, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Giraffa a r.l.», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Antonioni G. Carlo in data 1° aprile 1971, repertorio n. 150211, iscritta al n. 47480 del registro società del tribunale di Perugia, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Episcopia Rocco, nato a Bengasi (Libia) il 21 ottobre 1929, residente in Perugia con studio in via Campo di Marte, 14/H, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7996

DECRETO 29 novembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori dello Jonio Giuseppe Garibaldi», in Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 11 giugno 1991, con il quale il rag. Giovanni Pignatelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori dello Jonio Giuseppe Garibaldi», con sede in Taranto, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 settembre 1978;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il rag. Giovanni Pignatelli, commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori dello Jonio Giuseppe Garibaldi», con sede in Taranto, nominato con decreto ministeriale 11 giugno 1991, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il rag. Chiechi Maria Rosa nato a Gioia del Colle (Bari) e residente in via Calamandrei, 9, Taranto.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7998

DECRETO 29 novembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Spedizione Sale», in Margherita di Savoia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1983, con il quale la società cooperativa «Spedizione Sale», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Giuseppe D'Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il rag. Giuseppe D'Amato, commissario liquidatore della società cooperativa «Spedizione Sale», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), nominato con decreto ministeriale 23 maggio 1983, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Valendino Michele, nato a Barletta il 10 luglio 1960 e residente in piazza Marconi, 9, Margherita di Savoia (Foggia).

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 novembre 1994.

Integrazione all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1993, con il quale è stato costituito un comitato per la formazione del personale sanitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 15 settembre 1994;

Vista la proposta adottata dal predetto comitato nell'adunanza del 28 settembre 1994 con riferimento all'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 ottobre 1994;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del predetto art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 con riferimento alla conferma per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del riferito decreto legislativo n. 257/1991 delle scuole di specializzazione in medicina dello sport, genetica medica, tossicologia medica, scienza dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1994-95 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 sono aggiunte le seguenti:

medicina dello sport;

genetica medica;

tossicologia medica;

scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ

Il Ministro della sanità
COSTA

94A8000

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1994.

Approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 8850).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344;

Vista la propria delibera n. 5387 del 2 luglio 1991, con cui è stato approvato il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con la citata delibera n. 5387/1991;

Vista la nota n. 00315613 del 7 dicembre 1994 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alle modificazioni ed integrazioni da apportare alla suddetta delibera n. 5387/1991;

Delibera:

È approvato il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. Il regolamento consta di 54 articoli, della tabella *A* e degli allegati numeri 1, 2 e 3.

La presente delibera e il regolamento annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 9 dicembre 1994

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, commi 2, 3, 6, 14, e 17, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le regole di comportamento da osservarsi nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e di quelle di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) le norme relative all'esecuzione degli ordini, da integrarsi con successive disposizioni, emanate ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti rispettivamente la trasparenza delle operazioni effettuate fuori dei mercati regolamentati e le negoziazioni concluse mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;

c) i limiti all'attività di gestione di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)*, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) le regole di comportamento relative alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, ed alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

e) le modalità di pubblicazione delle sanzioni applicate alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, ed alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344, nonché agli amministratori ed ai direttori generali delle stesse per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 9, commi 14 e 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed all'art. 4, comma 4, lettera *b)*, della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) i criteri per la detenzione dei valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 2, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

g) i modelli dei protocolli di autonomia gestionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» designa la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «legge n. 216/1974» designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «legge n. 77/1983» designa la legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) «attività di intermediazione mobiliare» o «servizi di intermediazione mobiliare» o, più semplicemente, «attività» o «servizi» designa le attività di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge n. 1/1991;

e) «intermediari autorizzati» o «intermediari» designa le società di intermediazione mobiliare, le aziende e gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, nonché le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 1/1991;

f) «promotori di servizi finanziari» o «promotori finanziari» o, più semplicemente, «promotori» designa i soggetti di cui all'art. 5 della legge n. 1/1991;

g) «banche» designa le aziende e gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991;

h) «mercati regolamentati» designa le borse valori italiane, i mercati ristretti e gli altri mercati di cui all art. 20, commi 2, 4, e 8, ed art. 23 della legge n. 1/1991;

i) «strumenti derivati» designa i contratti, anche uniformi, a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 1/1991;

l) «società di gestione» designa le società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983;

m) «SICAV» designa le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

n) «società di gestione di fondi chiusi mobiliari» designa le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

o) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Capo II

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3.

Regole generali di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, gli intermediari autorizzati:

a) rispettano le regole di funzionamento proprie dei mercati in cui operano;

b) eseguono le disposizioni impartite dai clienti con diligenza, correttezza e tempestività;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un cliente a danno di un altro.

d) devono disporre di una conoscenza dei valori mobiliari oggetto dei propri servizi e della situazione economica e finanziaria dei relativi emittenti, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai valori mobiliari, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

Art. 4.

Conflitti di interessi

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei potenziali conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo o di altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbiano preventivamente rivelato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati anche in parte, questi devono recare l'indicazione, evidenziata adottando particolari criteri grafici, che l'operazione è in conflitto di interessi.

4. Alla documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, commi 2 e 3.

Capo III

RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 5.

Informazioni dovute ai clienti

1. Prima della sottoscrizione da parte del cliente del contratto di cui al successivo art. 7, gli intermediari autorizzati consegnano al cliente stesso copia del documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991 e, ove previsto, copia del prospetto informativo di cui agli articoli 18 e seguenti, della legge n. 216/1974, o degli altri documenti informativi prescritti per l'informazione del pubblico.

Art. 6.

Frequenza, dimensioni e adeguatezza delle operazioni

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dal consigliare o effettuare:

a) operazioni con frequenza non necessaria;

b) operazioni di dimensioni eccessive;

c) operazioni non adeguate per tipologia o oggetto.

2. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un cliente disposizioni relative ad operazioni che abbiano frequenza eccessiva o dimensioni eccessive ovvero non appaiano adeguate per il cliente stesso, lo informano compiutamente di tali circostanze e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione di tali operazioni. Se il cliente richiede comunque l'esecuzione delle operazioni di cui trattasi i relativi ordini sono contrassegnati nell'ambito delle annotazioni e registrazioni di cui agli articoli 19, 20, 26, 29 e 34.

Art. 7.

Contratti con i clienti

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire servizi di intermediazione mobiliare ad un cliente se non sulla base di un apposito contratto scritto relativo al servizio prestato; una copia di tale contratto è consegnata al cliente. Gli intermediari autorizzati conservano la propria copia del contratto sino a decorrenza di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto termine si applica il disposto dell'art. 52, comma 3.

2. Il contratto con il cliente deve:

a) specificare la tipologia e le caratteristiche dei servizi forniti;

b) stabilire l'eventuale periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto stesso;

c) stabilire le modalità da adottare per le modificazioni del contratto, nonché quelle necessarie per l'esercizio del diritto di recesso;

d) prevedere le modalità attraverso cui il cliente può impartire i propri ordini e istruzioni;

e) determinare il compenso spettante all'intermediario o i criteri oggettivi per la sua determinazione, nonché ogni altro onere o spesa da addebitare al cliente e le modalità con cui i relativi pagamenti devono essere effettuati. In ogni caso il contratto deve indicare il soggetto cui devono essere intestati i titoli di credito, eventualmente emessi dal cliente quale corrispettivo dei servizi offerti;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con il cliente per la prestazione del servizio;

g) prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;

h) specificare l'esistenza di eventuali obblighi di deposito di titoli o di copertura in contanti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni di borsa.

3. Il contratto contiene l'avvertenza che il cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

4. Il contratto contiene l'avvertenza che gli investimenti in valori mobiliari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di fondi comuni emessi da società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 e dalle azioni emesse da SICAV, possono comportare:

a) il rischio di non essere facilmente liquidabili;

b) la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

5. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilabili, il contratto contiene l'avvertenza che:

a) il valore di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;

b) l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite;

c) l'investimento effettuato su tali contratti può comportare perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili.

6. In aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5, il contratto indica espressamente:

a) la circostanza che il cliente può dover versare all'intermediario contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita i margini di garanzia previsti per l'operazione disposta;

b) la circostanza che anche successivamente alla conclusione dell'operazione il cliente può dover versare tempestivamente all'intermediario margini di garanzia supplementari ed. i casi in cui ciò può avvenire;

c) le modalità con cui tali pagamenti devono essere effettuati dal cliente;

d) i poteri di cui l'intermediario dispone nel caso in cui il cliente non effettui i versamenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

7. Con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto, il contratto contiene l'avvertenza che per i valori mobiliari a diffusione limitata la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.

8. Alle vendite di titoli di Stato effettuate da persone fisiche con l'intervento di intermediari autorizzati non si applicano le disposizioni cui al presente articolo.

9. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991 non richiede la conclusione del contratto scritto.

Art. 8.

Procuratori e incaricati dei clienti

1. Agli intermediari autorizzati è vietato stipulare contratti o comunque stabilire rapporti con clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari degli intermediari stessi.

2. Agli intermediari autorizzati è vietato eseguire disposizioni o effettuare operazioni con o per conto di clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari degli intermediari stessi.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il cliente sia parente del procuratore o incaricato.

Art. 9.

Offerta dei propri servizi di intermediazione

1. Nell'offerta dei propri servizi, diversi da quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991, effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle sedi secondarie, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari esclusivamente al fine di:

a) promuovere i propri servizi;

b) assolvere agli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento ed all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 1/1991;

c) far pervenire ai clienti le proprie proposte contrattuali ovvero ricevere le proposte contrattuali dei clienti medesimi nonché, qualora i promotori siano muniti di poteri di rappresentanza, concludere i contratti con i clienti, consegnandone loro copia;

d) ricevere, con modalità stabilite per iscritto e preventivamente rese note ai clienti, disposizioni provenienti dai clienti medesimi relative ai servizi da essi prestati;

e) ricevere dai clienti i valori relativi ai servizi da essi prestati o offerti, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 1/1991 e nel titolo II, capo VI, del presente regolamento.

2. Gli intermediari autorizzati rilasciano ai promotori finanziari, perché la consegnino ai clienti, una dichiarazione attestante gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 1/1991 e riportante i dati anagrafici del promotore, la denominazione del dichiarante, gli estremi del provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge n. 1/1991 nonché il domicilio cui indirizzare la comunicazione di recesso prevista dall'art. 18-*ter*, comma 2, della legge n. 216/1974 e dall'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 1/1991.

3. Gli intermediari autorizzati comunicano senza indugio alla Consob ed alle competenti commissioni regionali di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 1/1991 il venir meno in capo ai promotori dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

4. Gli intermediari autorizzati trasmettono alle competenti commissioni regionali, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con i quali hanno cessato il rapporto di dipendenza, agenzia o mandato nel corso del mese precedente. Gli intermediari autorizzati trasmettono altresì alla Consob, entro il 31 gennaio di ciascun anno, facendo riferimento all'anno solare precedente, l'aggiornamento dell'elenco dei promotori di cui si avvalgono.

Art. 10.

Informazioni sulle operazioni eseguite

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 1/1991 gli intermediari autorizzati inviano al domicilio del cliente per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all'operazione stessa in cui sono distintamente specificati:

a) il giorno e, per le operazioni eseguite in mercati regolamentati mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici o eseguite ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 1/1991, l'ora di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato in cui l'operazione è stata eseguita, ovvero se la stessa è stata eseguita ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 1/1991, ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;

d) il valore mobiliare e le quantità oggetto dell'operazione;

e) il prezzo praticato, unitario e totale;

f) se la controparte del cliente è costituita dall'intermediario, tale circostanza. L'informazione non è dovuta se l'operazione è eseguita in un mercato regolamentato;

g) le commissioni e le spese addebitate;

h) i bolli applicati;

i) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. Nello svolgimento dell'attività di collocamento e distribuzione di valori mobiliari cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per un riparto dei valori mobiliari, di modo che gli ordini dei richiedenti possano essere eseguiti solo parzialmente, la nota di cui al comma 1 indica esplicitamente tali condizioni.

3. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati osservano l'obbligo di cui al comma 1 in tutti i casi in cui il cliente lo richieda per iscritto.

4. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere inseriti nei fissati bollati.

6. Copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata a cura dell'intermediario per almeno un quinquennio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 3.

7. Ai fini dell'inoltro di tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'intermediario autorizzato nei confronti dei propri clienti, non è consentita l'elezione di domicilio presso i promotori finanziari di cui gli intermediari si avvalgono.

Art. 11.

Rapporti tra intermediari e speciali categorie di clienti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 18, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 35, comma 1, lettera *b)*, e 39.

2. Per operatori qualificati si intendono le società di intermediazione mobiliare, le banche, anche non autorizzate all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, gli agenti di cambio, le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 1/1991, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge n. 77/1983, le SICAV, i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le società di gestione di fondi chiusi mobiliari, le compagnie di assicurazione, le società di gestione di fondi immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati ed in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni in vigore nei suddetti Stati, le società e gli enti di cui all'art. 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Art. 12.

Procedure interne

1. Gli intermediari autorizzati predispongono e portano a conoscenza del personale addetto e dei promotori finanziari di cui eventualmente si avvalgono le procedure aziendali concernenti le modalità di svolgimento delle singole attività, nonché i doveri e le responsabilità del personale stesso. Le procedure aziendali sono in ogni caso elaborate in modo da garantire che fra le strutture organizzative non si verifichino scambi di informazioni concernenti le diverse attività svolte e che alle informazioni abbia accesso esclusivamente personale autorizzato.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'intermediario autorizzato, nonché i soggetti gerarchicamente sovraordinati ai responsabili delle strutture organizzative, possono impartire, nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni, istruzioni concernenti singole operazioni e affari da concludere per conto della clientela esclusivamente per iscritto.

3. Copia della documentazione e delle direttive di cui ai precedenti commi è conservata in ordine cronologico.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, alla funzione responsabile della contabilità generale è inibita la predisposizione, nei confronti di ciascuna struttura organizzativa separata, di elaborazioni concernenti l'attività svolta da altre strutture organizzative, fatta eccezione per le rilevazioni a livello aggregato non riguardanti comunque singoli valori mobiliari o singoli emittenti.

5. I responsabili ed i singoli dipendenti investiti di funzioni comportanti autonomia decisionale ed operativa sono destinati ad una sola struttura organizzativa e possono svolgere incarichi esclusivamente nell'ambito della stessa.

6. Gli intermediari autorizzati adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione ed archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari di cui eventualmente si avvalgono, nell'ambito delle attività di intermediazione svolte. La corrispondenza e la documentazione ricevuta destinata ad essere trasmessa in originale ad altri soggetti è conservata in copia. Le procedure di cui sopra devono in ogni caso assicurare la pronta reperibilità della corrispondenza e della documentazione.

7. Fatte salve le disposizioni di legge e le altre disposizioni particolari di cui al presente regolamento in materia di conservazione di libri e documenti, la corrispondenza e la documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata per almeno un quinquennio. Si applica l'art. 52, comma 3.

Art. 13.

Controllo delle procedure organizzative

1. Gli intermediari autorizzati vigilano, anche al fine del controllo del rispetto delle proprie procedure aziendali ivi comprese quelle di cui all'art. 15, sull'attività dei propri dipendenti, promotori e collaboratori.

2. I provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari sono immediatamente comunicati alle commissioni regionali di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 1/1991.

3. Gli intermediari autorizzati operano affinché le procedure organizzative interne assicurino costantemente il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare ed il funzionamento del mercato mobiliare.

4. Ai fini indicati ai precedenti commi, gli intermediari autorizzati attribuiscono le funzioni di controllo interno ad apposito responsabile; nel caso previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento di cui all'art. 9, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, le suddette funzioni sono esercitate dalla apposita funzione ivi prevista. In aggiunta a quanto sopra il responsabile ovvero la funzione di cui sopra svolgono compiti di:

a) supporto consultivo alle altre strutture organizzative con riferimento alle problematiche concernenti lo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare e i conflitti di interessi, ai conseguenti comportamenti da tenere, nonché alle evoluzioni legislative, regolamentari e giurisprudenziali in materia;

b) individuazione e comunicazione alle strutture organizzative interessate dei valori mobiliari che, in quanto emessi o collocati dall'intermediario stesso o da soggetti ad esso collegati da rapporti di gruppo, sono oggetto di limitazioni operative.

5. Almeno una volta l'anno, e comunque in occasione dell'esame della bozza di bilancio, il responsabile ovvero la funzione di cui al precedente comma 4, predispone una relazione concernente i controlli effettuati sul funzionamento e sul rispetto delle procedure organizzative interne, tenuto anche conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dalla clientela, e sulla loro adeguatezza alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché i relativi risultati e le eventuali proposte di modifica da apportare alle procedure stesse; nella relazione sono in ogni caso evidenziate le irregolarità nell'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare riscontrate. Tale relazione è sottoposta al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

6. Il collegio sindacale segnala senza indugio alla Consob le contestazioni effettuate e le irregolarità riscontrate.

Art. 14.

Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

1. Gli intermediari autorizzati provvedono affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati; essi curano altresì costantemente l'aggiornamento professionale dei dipendenti stessi e dei promotori finanziari.

Art. 15.

Regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi, dei dipendenti e dei collaboratori

1. I componenti gli organi amministrativi, i dipendenti ed i collaboratori degli intermediari autorizzati sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione; è in ogni caso vietato l'uso delle suddette informazioni nell'interesse proprio o di terzi.

2. Gli intermediari autorizzati stabiliscono per iscritto le condizioni e le modalità procedurali, ivi compresi gli eventuali obblighi di informazione preventiva, secondo le quali i componenti degli organi amministrativi della società ed i propri dipendenti e collaboratori possono compiere, per proprio conto, operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; nello stabilire dette condizioni e modalità debbono tenere conto della natura dei compiti svolti dai suddetti soggetti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai promotori finanziari.

4. Gli intermediari autorizzati vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 16.

Reclami

1. Ai reclami formulati per iscritto gli intermediari autorizzati danno seguito nella stessa forma.

2. Gli intermediari autorizzati istituiscono apposite procedure scritte per la sollecita trattazione dei reclami.

3. Gli intermediari autorizzati istituiscono un apposito registro in cui sono annotati gli estremi essenziali dei reclami ricevuti per iscritto e delle relative repliche.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli intermediari autorizzati comunicano alla Consob:

a) il numero totale dei reclami ricevuti nel corso dell'anno solare precedente;

b) il numero totale dei reclami ricevuti entro il mese di ottobre dell'anno precedente che non abbiano trovato composizione nel corso dello stesso anno.

Art. 17.

Accesso dei clienti alla documentazione ed alle registrazioni

1. Gli intermediari autorizzati, su richiesta del cliente o di un suo rappresentante, sono tenuti a rendere disponibili agli stessi, nel termine di dieci giorni lavorativi, la documentazione e le registrazioni di cui al presente regolamento che lo riguardano.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere soddisfatto mediante consegna o invio al cliente o al suo rappresentante ed a spese del cliente stesso, di copia della documentazione e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti esplicitamente:

a) l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate;

b) che le copie dei documenti e delle registrazioni inviate sono conformi agli originali conservati presso la società.

TITOLO II

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Capo I

NEGOZIAZIONE

Art. 18.

Esecuzione degli ordini

1. Fermo restando l'art. 11 della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge n. 1/1991 eseguono gli ordini di negoziazione alle migliori condizioni con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ad operazioni con caratteristiche simili, ai prezzi pagati o ricevuti, agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal cliente, nonché alla affidabilità della controparte; per i titoli negoziati su mercati esteri si ha riguardo altresì ai prezzi ivi disponibili.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si considerano sempre soddisfatte qualora l'ordine di negoziazione venga eseguito in un mercato regolamentato italiano o in un mercato estero istituito, organizzato e disciplinato secondo le disposizioni in vigore nello Stato in cui detto mercato ha sede.

3. La struttura organizzativa competente all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 può fornire ai clienti su richiesta degli stessi indicazioni circa singole operazioni.

Art. 19.

Annotazione degli ordini

1. Gli intermediari autorizzati provvedono alla immediata annotazione scritta di ogni ordine ricevuto, anche telefonicamente, dai clienti ovvero impartito, per proprio conto, dagli intermediari stessi.

2. Le annotazioni di cui al comma 1 contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) la data e l'ora di ricevimento dell'ordine;

c) il tipo di operazione e le eventuali istruzioni accessorie;

d) il tipo di ordine;

e) la quantità e l'oggetto dell'ordine.

3. Nel caso in cui l'intermediario, per l'esecuzione dell'operazione, si rivolga ad altro intermediario autorizzato, l'annotazione di cui al comma 1 è integrata con:

a) l'indicazione di tale intermediario;

b) le eventuali istruzioni impartite;

c) la data e l'ora in cui è stato richiesto l'intervento dell'intermediario.

4. Analoghi obblighi di annotazione sono disposti per gli ordini impartiti per proprio conto dall'intermediario al fine di fare fronte ad eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini propri o di terzi.

5. Gli intermediari autorizzati provvedono altresì alla immediata annotazione scritta della revoca, effettuata anche telefonicamente, da parte dei clienti degli ordini precedentemente impartiti. Analogo obbligo è imposto per la revoca di ordini propri. Le annotazioni contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo;

b) l'ora e la data di revoca dell'ordine.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, commi 2 e 3.

Art. 20.

Registro delle operazioni

1. Gli intermediari autorizzati istituiscono un registro in cui sono cronologicamente annotate, entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, le operazioni eseguite.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono distintamente indicati:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è stato impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) l'ora e la data di ricevimento dell'ordine ed il suo numero progressivo;

c) il tipo di operazione;

d) il tipo di ordine;

e) la quantità e l'oggetto dell'operazione;

f) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione;

g) il mercato di esecuzione dell'operazione, ovvero se l'operazione è stata eseguita fuori mercato;

h) il prezzo praticato e le commissioni percepite.

3. Se gli ordini non sono stati eseguiti, o sono stati eseguiti solo parzialmente o con ritardo in relazione al tipo di ordine o alle istruzioni impartite dal cliente, tali circostanze sono evidenziate nel registro di cui al comma 1 con apposite annotazioni. Nel caso in cui gli ordini non sono stati eseguiti perché revocati, nello stesso registro sono annotati gli elementi indicati dall'art. 19, comma 5.

4. Nel registro è in ogni caso data apposita evidenza delle operazioni eseguite per far fronte ad eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini propri o di terzi.

Art. 21.

Negoziazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati

1. Gli intermediari autorizzati, ove nell'eseguire un ordine avente ad oggetto valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati si pongano in qualità di controparte del cliente, devono rendere note al cliente stesso, prima della conclusione dell'operazione, le condizioni di prezzo alle quali sono disposti a comperare od a vendere i valori mobiliari. In questa ipotesi, gli intermediari autorizzati non possono applicare sul prezzo praticato alcuna commissione.

Art. 22.

Negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato

1. Alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato effettuate fuori borsa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21.

2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle negoziazioni effettuate sul mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 23.

Rifiuto di eseguire un ordine

1. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere immediatamente comunicato al cliente.

Art. 24.

Priorità nell'esecuzione degli ordini

1. Gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini ricevuti rispettando, per quanto compatibili con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione, le priorità risultanti dalle annotazioni di cui all'art. 19.

Capo II

COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE

Art. 25.

Collocamento di valori mobiliari

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati possono offrire i valori mobiliari ai propri clienti, previa consegna, ove previsto, del prospetto informativo di cui agli articoli 18 e seguenti, *sub* art. 1, della legge n. 216/1974, o dell'eventuale nota informativa sintetica, esclusivamente nel periodo, con le modalità ed alle condizioni indicate nel programma di collocamento. Dopo la chiusura del collocamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 1/1991. Se i suddetti valori mobiliari non sono negoziati in alcun mercato regolamentato si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati prima di effettuare operazioni di collocamento acquisiscono una specifica e adeguata conoscenza della situazione economica e finanziaria dell'emittente i valori mobiliari oggetto dell'operazione.

Art. 26.

Obblighi di annotazione e registrazione

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati all'atto della ricezione degli ordini di sottoscrizione o di acquisto, provvedono alla loro immediata annotazione scritta. Dette annotazioni contengono:

a) il nome del cliente o dell'intermediario medesimo se l'ordine è impartito da quest'ultimo per proprio conto;

b) la data e l'ora di ricevimento dell'ordine;

c) gli elementi identificativi dell'operazione;

d) le quantità da sottoscrivere o da acquistare.

2. Gli intermediari autorizzati istituiscono un registro in cui sono distintamente indicati, per ogni singola operazione di collocamento, gli elementi di cui al precedente comma 1 integrati con i dati concernenti le quantità effettivamente sottoscritte in proprio e da ogni singolo cliente. Le registrazioni sono effettuate entro la giornata successiva alla conclusione del collocamento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.

3. Gli intermediari autorizzati non accettano ordini di sottoscrizione o di acquisto di valori mobiliari oggetto di collocamento impartiti dalla propria struttura competente nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 1/1991 o da altri intermediari autorizzati nell'esercizio della medesima attività o da società di gestione o da SICAV appartenenti al medesimo gruppo a cui essi appartengono, se pervenuti dopo il quinto giorno lavorativo dall'inizio del collocamento.

Art. 27.

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a) alle operazioni di collocamento e distribuzione rivolte esclusivamente agli operatori qualificati di cui all'art. 11, comma 2;

b) alle operazioni di collocamento e distribuzione di titoli di Stato.

2. Le disposizioni dell'art. 26 non si applicano alle operazioni di collocamento e distribuzione di valori mobiliari di nuova emissione emessi da:

a) società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983, SICAV, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, società di gestione di fondi chiusi mobiliari, e società di gestione di fondi immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;

b) banche nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Capo III

GESTIONE DI PATRIMONI

Art. 28.

Contratti con i clienti

1. Fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge n. 1/1991, in aggiunta a quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento, il contratto con i clienti, da redigere per iscritto, deve:

a) indicare le istruzioni di carattere generale impartite dal cliente;

b) indicare le caratteristiche o le categorie di valori mobiliari in cui possono essere investite o reinvestite le disponibilità del cliente e gli eventuali limiti all'investimento in relazione a determinate categorie di valori mobiliari;

c) indicare le modalità da osservare per i conferimenti;

d) stabilire se l'intermediario è autorizzato entro limiti inferiori a quelli di cui all'art. 31 a compravendere per conto del cliente valori mobiliari da esso stesso emessi ovvero emessi da società appartenenti al gruppo. Nel caso in cui il contratto non preveda alcun limite, si applicano quelli stabiliti dall'art. 31;

e) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione del cliente e le modalità di manifestazione di detta autorizzazione; ove non siano previste restrizioni, indicare espressamente tale circostanza.

f) specificare che il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento od il ritiro dei propri valori, senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità;

g) indicare le spese imputabili al cliente a fronte della richiesta di ottenere, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto trimestrale, gli estratti conto e la composizione del patrimonio di propria pertinenza.

2. Il contratto deve precisare il momento dal quale decorre il termine di cinque giorni per l'esercizio del diritto di recesso senza corrispettivo da parte dell'investitore, specificando espressamente che durante detto termine l'efficacia del contratto è sospesa.

3. Qualora il contratto non si concluda con la sottoscrizione dell'investitore, il contratto medesimo deve prevedere l'obbligo dell'intermediario di dare comunicazione a mezzo di telegramma, telex o telefax spedito non oltre il giorno successivo a quello dell'avvenuta accettazione da parte dell'intermediario stesso.

4. Dal momento del recesso gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dal cliente e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 29.

Svolgimento dell'attività

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni sulla situazione finanziaria dei clienti eventualmente acquisite, nonché delle dimensioni del patrimonio gestito.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle decisioni di investimento preventivamente assunte per ciascun cliente.

3. Le decisioni di investimento possono essere attuate anche mediante il rilascio di un unico ordine nell'interesse di più clienti gestiti. In tale caso l'ordine deve essere accompagnato dall'indicazione di un codice virtuale identificativo dei clienti per conto dei quali l'ordine viene rilasciato.

4. Ove l'ordine cumulativo di cui al comma 3 abbia avuto esecuzione in più tranches a prezzi diversi, il prezzo applicato a ciascun cliente gestito sarà pari al prezzo medio ponderato delle singole esecuzioni parziali; ove l'esecuzione di detto ordine avvenga per un quantitativo inferiore a quello richiesto, detto quantitativo sarà proporzionalmente ripartito tra ciascun cliente in base alle decisioni di investimento per ciascuno assunte.

5. Gli intermediari autorizzati possono richiedere l'esecuzione degli ordini di cui al comma 3 ai sensi e con le modalità previste dall'art. 11, commi 9 e 10, della legge n. 1/1991 a condizione che gli ordini stessi siano eseguiti a condizioni di prezzo più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

6. Le conferme delle operazioni concluse a fronte degli ordini di cui al comma 3 ed i relativi fissati bollati, anche riguardanti esecuzioni parziali, sono inviati dagli intermediari negoziatori o raccoglitori di ordini, ovvero dalle competenti strutture operative, agli intermediari gestori con l'indicazione del codice virtuale identificativo dei clienti per conto dei quali gli ordini sono stati impartiti.

7. Gli intermediari autorizzati non possono fare ricorso per conto dei clienti a fonti di finanziamento per l'acquisizione dei valori da gestire.

8. Gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, preventivamente o al più tardi contestualmente al rilascio degli ordini di compravendita o di sottoscrizione per conto dei clienti gestiti, annotano in apposito registro:

a) gli elementi identificativi dell'ordine;

b) il nominativo del cliente per conto del quale è stato impartito l'ordine, indicando il codice che individua il cliente medesimo nei rapporti con altri intermediari, nonché la quantità di valori mobiliari da sottoscrivere o da compravendere.

9. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine i dati riportati nel registro di cui al precedente comma 3 sono integrati con quelli relativi alle quantità effettivamente compravendute o sottoscritte, ed al prezzo di esecuzione.

10. Nel caso in cui l'intermediario autorizzato svolga, oltre all'attività di gestione, almeno una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge n. 1/1991, la struttura organizzativa competente per la negoziazione, il collocamento o la raccolta di ordini effettua le annotazioni di cui agli articoli 19, 26, comma 1, e 34, comma 1, nel momento in cui la struttura competente per la gestione rilascia per conto del o dei clienti gestiti rispettivamente l'ordine di effettuare o di revocare l'operazione.

11. È fatto in ogni caso divieto di compensare ordini di segno opposto.

Art. 30.

Limiti all'investimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 1, gli intermediari autorizzati possono concludere operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati a condizione che:

a) l'esecuzione di dette operazioni sia espressamente prevista nel contratto;

b) il cliente abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione.

2. Nel richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati comunicano al cliente almeno i seguenti elementi, che devono essere dettagliatamente riportati in premessa all'autorizzazione di cui al comma 1:

a) il valore mobiliare oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;

b) la data in cui è prevista l'esecuzione dell'operazione;

c) la quantità ed il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;

d) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per il cliente l'operazione.

3. I valori mobiliari di cui al comma 1 non possono in nessun caso essere presenti nei singoli patrimoni gestiti in misura superiore al 10% del controvalore dei patrimoni stessi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 ed al comma 6 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 non si applicano alle operazioni di acquisto e di sottoscrizione di valori mobiliari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, di acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983, di valori mobiliari emessi da SICAV, di valori mobiliari emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE, di titoli emessi da Stati esteri appartenenti all'OCSE, di valori mobiliari emessi da enti internazionali di carattere pubblico, nonché di valori mobiliari negoziati in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni ivi vigenti.

5. Nei casi di operazioni di sottoscrizione o di offerta pubblica di vendita o di scambio di valori mobiliari emessi dall'intermediario o da società appartenenti al gruppo, nonché nei casi di operazioni di collocamento e distribuzione effettuate dall'intermediario o da società appartenenti al gruppo, la sottoscrizione, l'acquisto o lo scambio per conto della clientela dei relativi valori mobiliari sono consentiti esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2. Le stesse disposizioni si applicano all'acquisto di diritti di opzione relativi a valori mobiliari emessi dall'intermediario o da soggetti appartenenti al gruppo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, l'acquisto o la sottoscrizione per conto della clientela di quote di fondi comuni di investimento di cui alla legge n. 77/1983 emesse da società di gestione appartenti al gruppo e di valori mobiliari emessi da SICAV appartenenti al gruppo ovvero collocati da soggetti appartenenti al gruppo è consentito senza limiti quantitativi a condizione che:

a) l'acquisto o la sottoscrizione di ogni singola tipologia di quota o valore mobiliare sia stata esplicitamente prevista nel contratto di cui all'art. 28;

b) l'intermediario abbia preventivamente rivelato nel contratto al cliente la natura e l'estensione del proprio interesse nelle operazioni di acquisto o di sottoscrizione per ogni singola tipologia di quota o valore mobiliare ed il cliente abbia acconsentito espressamente nel contratto all'effettuazione delle operazioni medesime. Si applica l'art. 4, comma 3.

7 L'acquisto di valori mobiliari emessi dall'intermediario autorizzato o da un soggetto appartenente al gruppo e negoziati nei mercati regolamentati è consentito per conto di ogni singolo cliente nei limiti percentuali massimi indicati nella tabella *A*. Le operazioni di acquisto comportanti il superamento di detti limiti sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2.

8. I valori mobiliari emessi dall'intermediario e dai soggetti appartenenti al gruppo complessivamente detenuti in ogni singolo portafoglio gestito non possono superare il 50% del controvalore complessivo dello stesso portafoglio.

9. I limiti di cui al comma 3 possono essere superati solo per effetto di una variazione dei prezzi di mercato dei valori mobiliari presenti in portafoglio; il superamento dei limiti di cui al comma 8 è consentito, oltre che per effetto di una variazione dei prezzi di mercato dei valori mobiliari, anche nel rispetto, per ogni singola operazione di acquisto, delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 2.

Art. 31.

Pronti contro termine

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati possono concludere operazioni di pronti contro termine esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati soggetti a vigilanza prudenziale;

b) dette operazioni abbiano ad oggetto titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni ivi vigenti, titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) i titoli siano acquistati a pronti ad un prezzo non superiore al loro valore di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni ivi vigenti, ad un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario;

d) i titoli acquistati a pronti rimangano nel portafoglio del cliente gestito sino alla scadenza dell'operazione di pronti contro termine e non siano utilizzati per altre operazioni diverse da quelle di prestito titoli.

Art. 32.

Vendite allo scoperto, premi e strumenti derivati

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati possono concludere operazioni aventi ad oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti derivati a condizione che:

a) l'esecuzione di dette operazioni sia espressamente prevista nel contratto;

b) i valori mobiliari oggetto delle vendite allo scoperto, i contratti a premio e i contratti aventi ad oggetto strumenti derivati siano negoziati in un mercato regolamentato ovvero in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE, istituito, organizzato e disciplinato secondo le disposizioni ivi vigenti;

c) i contratti swaps siano conclusi con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza prudenziale.

2. Gli intermediari autorizzati non possono concludere per conto dei clienti gestiti operazioni di prestito titoli, riporti o altre operazioni di finanziamento dei contratti di borsa su titoli non negoziati nei mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati secondo le disposizioni ivi vigenti. In ogni caso l'esecuzione di dette operazioni è consentita a condizione che la stessa sia espressamente prevista nel contratto.

Capo IV

CONSULENZA

Art. 33.

Consulenza

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 1/1991, le indicazioni fornite ai clienti dagli intermediari autorizzati:

a) devono essere formulate in maniera chiara e facilmente accessibile, sia per ciò che attiene al contenuto che alle modalità di rappresentazione;

b) possono contenere riferimenti a dati, fatti, circostanze o altri elementi di supporto delle indicazioni stesse nei soli casi in cui tali riferimenti, per la loro natura ovvero per il modo in cui sono presentati, siano tali da non poter indurre in errore il cliente;

c) non possono contenere previsioni che non siano state vagliate secondo le procedure aziendali e che, per il loro contenuto e per il modo in cui sono rappresentate, siano tali da poter indurre in errore il cliente;

d) devono chiaramente descrivere la natura, le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione o del servizio di intermediazione consigliati;

e) non devono includere informazioni o dati circa l'andamento precedente delle quotazioni di un valore mobiliare o il risultato precedente di un servizio di intermediazione a meno che:

1) sia chiaramente indicata la fonte delle informazioni o dei dati;

2) le informazioni ed i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto, completo e senza alcuna omissione;

3) il cliente venga chiaramente avvertito che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive di investimento.

2. Gli intermediari autorizzati non possono consigliare operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da essi stessi emessi o collocati, emessi o collocati da società del gruppo cui appartengono, ovvero operazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo o di altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbiano rivelato al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione.

3. Nel caso in cui i consigli di investimento siano formulati per iscritto o mediante supporti informatici o telematici, le indicazioni e le avvertenze di cui al comma 1, lettera *d)*, ed al comma 2 del presente articolo sono riferite ad ogni singola operazione o servizio di intermediazione consigliati e riprodotte, all'interno del testo, con un carattere che le evidenzi adeguatamente.

Capo V

RACCOLTA DI ORDINI

Art. 34.

Raccolta di ordini

1. Gli intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 1/1991, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di annotazione e registrazione di cui all'art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 6, ed all'art. 20.

2. Gli intermediari autorizzati alla raccolta di ordini trasmettono tempestivamente gli ordini raccolti ad altri intermediari autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991, nell'ordine in cui li hanno ricevuti. È in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli, raggruppare i singoli ordini rilasciati dalla clientela quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza della clientela.

4. Gli intermediari autorizzati istituiscono un apposito registro in cui sono annotati, entro il giorno lavorativo di riferimento, gli ordini trasmessi per proprio conto e della propria clientela. In detto registro sono distintamente indicati, per ogni singolo ordine trasmesso:

a) il nome del o dei clienti per conto dei quali l'ordine è stato trasmesso, ovvero dell'intermediario se l'ordine è stato trasmesso da quest'ultimo per proprio conto, specificando altresì il codice che identifica i clienti nei rapporti con altri intermediari;

b) l'ora e la data di ricevimento del o degli ordini impartiti dai clienti;

c) il tipo di operazione;

d) il tipo di ordine;

e) la quantità e l'oggetto dell'operazione;

f) la data e l'ora di trasmissione dell'ordine;

g) l'indicazione dell'intermediario al quale è stato trasmesso l'ordine.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato al cliente.

6. La struttura organizzativa competente all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)* della legge n. 1/1991 può fornire ai clienti su richiesta degli stessi indicazioni circa singole operazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Capo VI

SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO A DOMICILIO

Art. 35.

Svolgimento dell'attività

1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, gli intermediari autorizzati:

a) devono offrire ai clienti i valori mobiliari, servizi e prodotti della cui promozione e collocamento sono incaricati, tenuto conto degli interessi dei clienti stessi e delle informazioni eventualmente acquisite;

b) chiariscono ai clienti che il servizio prestato riguarda i soli valori mobiliari, servizi e prodotti della cui promozione e collocamento sono incaricati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, svolta dalle società di intermediazione mobiliare presso la sede sociale e le sedi secondarie autorizzate ai sensi dell'art. 18-*ter*, comma 3, della legge n. 216/1974.

3. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991 si avvalgono dei promotori finanziari al fine della promozione o del collocamento, fuori della propria sede sociale o delle proprie sedi secondarie autorizzate, dei valori mobiliari, dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 15 del regolamento adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 18-*ter*, comma 3, della legge n. 216/1974, e dell'art. 2, commi 2 e 8, della legge n. 1/1991.

4. Le banche autorizzate, nell'esercizio della medesima attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, si avvalgono dei promotori finanziari al fine della promozione o del collocamento, fuori delle proprie sedi o dipendenze, dei valori mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari autorizzati.

5. Le procedure di cui all'art. 12, comma 6, devono essere idonee a consentire la ricostruzione e la verifica dell'attività svolta dagli intermediari autorizzati con riferimento ad ogni singolo cliente, promotore, valore mobiliare, prodotto o servizio oggetto dell'attività di promozione e collocamento.

Art. 36.

Offerta di valori mobiliari

1. Nell'offerta di valori mobiliari effettuata in luogo diverso dalla propria sede principale o dalle proprie sedi secondarie autorizzate, gli intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, devono avvalersi dei promotori finanziari esclusivamente al fine di:

a) promuovere la vendita o la sottoscrizione dei valori mobiliari;

b) consegnare ai clienti, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione dei valori mobiliari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

c) illustrare ai clienti, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione dei valori mobiliari, gli elementi essenziali dell'operazione, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

d) illustrare ai clienti la facoltà prevista dall'art. 18-*ter* della legge n. 216/1974;

e) ricevere il documento di acquisto o di sottoscrizione dei valori mobiliari firmato dai clienti per la sua trasmissione al soggetto offerente;

f) ricevere dai clienti i relativi mezzi di pagamento per la loro trasmissione al soggetto offerente, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 1/1991.

2. Anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, e dall'art. 35, comma 5, ove la trasmissione al soggetto offerente dei documenti e dei mezzi di pagamento di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, sia effettuata direttamente dai promotori finanziari, l'intermediario autorizzato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, acquisisce tempestivamente copia dei documenti e dei mezzi di pagamento stessi.

Art. 37.

Offerta di servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari

1. Nell'offerta di servizi di intermediazione mobiliare di altro intermediario autorizzato effettuata in luogo diverso dalla propria sede principale o dalle proprie sedi secondarie autorizzate, gli intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, devono avvalersi dei promotori finanziari esclusivamente al fine di:

a) promuovere i servizi di intermediazione mobiliare prestati da altro intermediario autorizzato;

b) acquisire dai clienti, per la trasmissione all'intermediario autorizzato, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 1/1991, relative ai clienti stessi;

c) consegnare ai clienti copia del documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, pubblicato dall'intermediario autorizzato;

d) far pervenire ai clienti le proposte contrattuali dell'intermediario autorizzato ovvero ricevere dai clienti le proposte contrattuali per la loro trasmissione all'intermediario autorizzato;

e) ricevere dai clienti all'atto dell'instaurazione del rapporto i valori da conferire in gestione patrimoniale o in deposito a custodia e amministrazione presso l'intermediario autorizzato, per la loro trasmissione al medesimo, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 1/1991.

2. Anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, e dall'art. 35, comma 5, ove la trasmissione al soggetto offerente dei documenti e dei mezzi di pagamento di di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, sia effettuata direttamente dai promotori finanziari, l'intermediario autorizzato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, acquisisce tempestivamente copia dei documenti e dei mezzi di pagamento stessi.

3. Qualora la promozione e l'offerta di servizi di intermediazione mobiliare avvenga presso le dipendenze o le sedi di banche, gli intermediari autorizzati si fanno trasmettere dalla banca che procede alla promozione ed all'offerta, per ogni contratto sottoscritto dal cliente, un'apposita dichiarazione firmata dallo stesso cliente in cui si attesta che gli è stato consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è conservata dall'intermediario autorizzato unitamente al contratto sino a decorrenza di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto termine si applica il disposto dell'art. 52, comma 3.

Art. 38.

Offerta di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari e dai servizi di intermediazione mobiliare

1. Nell'offerta di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari e dai servizi di intermediazione mobiliare di cui all'art. 15 del regolamento n. 5386/1991, effettuata in luogo diverso dalla propria sede principale o dalle proprie sedi secondarie autorizzate, le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, devono avvalersi dei promotori finanziari esclusivamente al fine di:

a) promuovere i prodotti ed i servizi;

b) illustrare ai clienti le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

c) far pervenire ai clienti le proposte contrattuali del soggetto offerente ovvero ricevere dai clienti le proposte contrattuali per la loro trasmissione al soggetto offerente;

d) ricevere dai clienti i relativi mezzi di pagamento per la loro trasmissione al soggetto offerente, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 1/1991.

2. Anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, e dall'art. 35, comma 5, ove la trasmissione al soggetto offerente dei documenti e dei mezzi di pagamento di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, sia effettuata direttamente dai promotori finanziari, l'intermediario autorizzato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 1/1991, acquisisce tempestivamente copia dei documenti e dei mezzi di pagamento stessi.

Capo VII

ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI

Art. 39.

Contratti di riporto

1. Nello svolgimento dell'attività di finanziamento dei contratti di borsa, gli intermediari autorizzati non possono prendere a riporto dai propri clienti valori mobiliari per un controvalore non proporzionato al finanziamento concesso.

TITOLO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 77, ALLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992, N. 84, ED ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI DI CUI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1993, N. 344.

Art. 40.

Società di gestione, società di investimento a capitale variabile e società di gestione di fondi chiusi mobiliari

1. Alle società di gestione, alle SICAV ed alle società di gestione di fondi chiusi mobiliari si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 41.

Frequenza delle operazioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, e 4, comma 1, della legge n. 77/1983, le società di gestione non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione agli obiettivi del fondo o della SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. È in ogni caso vietata alle società di gestione la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo o per la SICAV che abbia delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. Le SICAV non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione ai propri obiettivi di investimento. È in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il patrimonio delle SICAV.

3. Le società di gestione di fondi chiusi mobiliari non effettuano transazioni con frequenza che non appaia necessaria in relazione agli obiettivi del fondo. È in ogni caso vietata la moltiplicazione delle transazioni senza presumibile vantaggio per il fondo.

Art. 42.

Obblighi di comunicazione

1. Le società di gestione comunicano alla Consob le operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi o delle SICAV che abbiano delegato loro poteri di gestione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti. Le SICAV comunicano alla Consob le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da soggetti appartenenti al gruppo, ovvero valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, svolta dai medesimi soggetti.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, anche a mezzo telex o telefax, e deve pervenire alla Consob entro il secondo giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

3. Nell'ipotesi di comunicazione a mezzo lettera, sulla relativa busta deve essere indicato che trattasi di comunicazione effettuata ai sensi del presente articolo. Analogo riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale del telex o del telefax.

4. Le comunicazioni effettuate a mezzo telefax sono confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di sette giorni. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità possono essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

5. Con delibera della Consob possono essere stabilite specifiche modalità per l'effettuazione delle comunicazioni attraverso sistemi elettronici di trasmissione dati o archivi magnetici.

6. Le comunicazioni, redatte secondo gli schemi allegati numeri 1 e 2, indicano la natura dell'operazione, la quantità dei titoli, il prezzo, le eventuali ulteriori condizioni dell'operazione stessa, nonché gli intermediari intervenuti.

Art. 43.

Pubblicità delle sanzioni comminate alle società di gestione, alle SICAV, alle società di gestione di fondi chiusi mobiliari, nonché agli amministratori e ai direttori generali delle stesse.

1. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto del Ministro del tesoro che commina la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9, comma 16, della legge n. 1/1991, ovvero di cui all'art. 6, comma 7, della legge 14 agosto 1993, n. 344, i soggetti interessati pubblicano, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, un avviso contenente per estratto dal decreto l'indicazione del fatto accertato, della norma violata e della sanzione applicata, nonché gli estremi del decreto stesso.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a trasmettere alla Consob, entro il medesimo termine, copia del decreto del Ministro del tesoro e dell'avviso pubblicato. Il decreto è pubblicato nel Bollettino della Consob.

TITOLO IV

CRITERI PER LA DETENZIONE DI VALORI MOBILIARI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

Art. 44.

Partecipazioni

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 46, 47 e 48, le società di intermediazione mobiliare possono partecipare in altre società soltanto nei limiti, secondo i criteri e con le modalità, stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio regolamento emanato, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 1/1991.

Art. 45.

Investimenti del patrimonio

1. Le società di intermediazione mobiliare non autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991, possono acquistare, detenere e vendere valori mobiliari per l'investimento del proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 43 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 1/1991.

Art. 46.

Collocamento di valori mobiliari

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1/1991, che collochino valori mobiliari con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 45, possono detenere i medesimi valori mobiliari, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 1/1991.

2. Al termine del periodo di collocamento, le società di intermediazione mobiliare non autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 possono protrarre la detenzione dei valori mobiliari oggetto del collocamento stesso per un termine di diciotto mesi, decorso il quale viene predisposto un adeguato piano di smobilizzo.

Art. 47.

Detenzione di valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 possono detenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 1/1991, valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, purché effettuino un adeguato numero e volume di contrattazioni.

Art. 48.

Detenzione di valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati

1. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di negoziazione per conto proprio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 possono detenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento emanato dalla Banca

d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 1/1991, valori mobiliari non negoziati in mercati regolamentati a condizione che detti valori mobiliari siano oggetto trimestralmente di un adeguato volume e numero di negoziazioni.

TITOLO V

PROTOCOLLI DI AUTONOMIA GESTIONALE DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE, DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE, DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI CHIUSI MOBILIARI.

Art. 49.

Soggetti tenuti alla sottoscrizione dei protocolli

1. Sono tenuti alla sottoscrizione della Sezione *A* del protocollo di autonomia gestionale in conformità dello schema allegato 3:

a) i soggetti individuati ai sensi del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 1/1991, del comma 1 dell'art. 17 della medesima legge n. 1/1991, i soggetti indicati all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, nonché i soggetti nei cui confronti si applica l'art. 1, comma 5, della legge 14 agosto 1993, n. 344;

b) i soggetti che, in virtù della partecipazione in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, o comunque a norma dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercitano il controllo di una società di intermediazione mobiliare, o di una società fiduciaria di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge n. 1/1991, o di una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, o di una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344, ovvero detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. La Sezione *B* del modello deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

Art. 50.

Obblighi dei soggetti controllanti

1. I soggetti controllanti, nell'indicare analiticamente gli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo, devono, tra l'altro, precisare l'entità, assoluta e in termini percentuali, delle partecipazioni dirette e indirette nella società nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene esercitato il controllo della società stessa. Essi devono inoltre inviare, unitamente al protocollo di autonomia, copia degli eventuali patti di sindacato di voto.

2. Nell'elenco delle società controllate di cui alla Sezione *B* del modello di protocollo di autonomia, deve essere indicata la denominazione, l'oggetto, la sede ed il codice fiscale di ciascuna società.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che detengono in una SICAV una posizione rilevante ai sensi dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

Art. 51.

Speciali modalità di adempimento dell'obbligo

1. Sono esentati dall'obbligo di inviare un separato protocollo di autonomia gestionale i soggetti di cui all'art. 49, comma 1, lettera *b)*, a condizione:

a) che il soggetto posto al vertice del gruppo cui essi appartengono compili, sottoscriva ed invii regolarmente il proprio protocollo di autonomia gestionale;

b) che essi sottoscrivano tale protocollo unitamente al soggetto capogruppo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Tenuta dei registri e della documentazione

1. I registri previsti dal presente regolamento possono essere tenuti anche mediante supporti elettronici.

2. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti, i registri di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio.

3. Decorsi due anni dalla loro formazione, i registri, i documenti ed ogni altro atto previsti dal presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici o microfilmature.

Art. 53.

Tutela della riservatezza della clientela

1. Nei rapporti fra intermediari autorizzati, ove sia necessaria l'indicazione delle generalità della clientela, l'indicazione stessa può essere effettuata mediante codice identificativo.

Art. 54.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1995. Dalla medesima data, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, è abrogato il regolamento adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

2. Sino al 30 aprile 1995 gli intermediari autorizzati possono continuare ad applicare le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991.

TABELLA *A*

LIMITI ALL'INVESTIMENTO IN TITOLI EMESSI DA INTERMEDIARI AUTORIZZATI O DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO.

Capitalizzazione dei titoli azionari	Limite percentuale
—	—
da 0 a 50 miliardi	0
da 50 a 750 miliardi	5
da 750 a 1500 miliardi	7,5
oltre 1500 miliardi	10

Note:

a) La capitalizzazione deve essere calcolata con riferimento a tutte le categorie di azioni negoziate su mercati regolamentati ed ai prezzi ufficiali dei mercati regolamentati in cui le azioni sono negoziate.

b) Ove una stessa categoria di azioni sia negoziata su più mercati regolamentati la capitalizzazione sarà riferita al mercato su cui le azioni stesse risultano maggiormente trattate.

c) Ove su mercati regolamentati siano negoziate esclusivamente obbligazioni (anche convertibili) il limite da applicare è pari al 5%.

d) Il limite si intende riferito all'insieme dei valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati emessi da uno stesso soggetto.

SCHEMA ALLEGATO 1

Alla CONSOB - Via Isonzo 19/*D* - 00198 ROMA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

Operazioni aventi ad oggetto titoli emessi da società appartenenti al gruppo

1. Società di gestione	
2. Data dell'operazione	
3. Denominazione titolo	
4. Codice ABI titolo	
5. Quantità dei titoli in acquisto	
6. Prezzo medio ponderato dei titoli in acquisto	
7. Quantità dei titoli in vendita	
8. Prezzo medio ponderato dei titoli in vendita	
9. Saldo quantitativo compravenduto	
10. Data di regolamento	
11. Intermediario che ha effettuato l'operazione	
12. Eventuali altre indicazioni	

SCHEMA ALLEGATO 2

Alla CONSOB - Via Isonzo 19/*D* - 00198 ROMA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

Operazioni aventi ad oggetto titoli collocati o distribuiti da soggetti appartenenti al gruppo

1. Società di gestione	
2. Data dell'operazione	
3. Denominazione titolo	
4. Codice ABI titolo	
5. Quantità dei titoli	
6. Prezzo	
7. Soggetto appartenente al gruppo incaricato del collocamento o della distribuzione	
8. Eventuali altre indicazioni	

SCHEMA ALLEGATO 3

MODELLO DI PROTOCOLLO DI AUTONOMIA GESTIONALE

Dati relativi al soggetto partecipante controllante o capogruppo

Cognome e nome/denominazione..

Luogo e data di nascita..

Residenza/sede..

Attività/oggetto..

Numero e valore nominale azioni possedute (se partecipante diretto)..

Indicazione degli elementi che determinano l'esistenza del rapporto di controllo (se controllante o capogruppo)..

....

....

Dati relativi alla società partecipata o controllata

Denominazione..

Sede..

Sezione A

....l.... sottoscritt... dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Data, ...

Firma/e ....

Sezione B

....l.... sottoscritt... allega l'elenco delle società controllate a norma dell'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, impegnandosi a comunicare per iscritto entro quarantotto ore alla Consob, alla Banca d'Italia ed alla società, la estinzione o la modificazione del rapporto di controllo, nonché la variazione delle informazioni contenute nell'elenco delle società controllate, unitamente alla eventuale documentazione concernente la nuova situazione.

Data, ...

Firma/e ....

94A8001

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 186 del 10 agosto 1990;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO XI

Facoltà di ingegneria

Nel vigente art. 173 relativo ai raggruppamenti disciplinari e agli insegnamenti in ciascuno di essi compresi, viene inserito nel raggruppamento I240 (Automatica) l'insegnamento Elementi di automatica.

Nel vigente art. 174 i primi due commi vengono sostituiti come segue:

«Dopo l'entrata in vigore del presente statuto la facoltà di ingegneria continuerà a conferire lauree in ingegneria civile, sezione trasporti e sezione idraulica, ad esaurimento degli studenti che risulteranno iscritti a dette sezioni del corso di laurea in ingegneria civile.

Dopo l'entrata in vigore del presente statuto la facoltà di ingegneria continuerà a conferire lauree in ingegneria elettrotecnica, da esaurimento degli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 7 ottobre 1994

Il rettore: SCHMID

94A7954

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO IV

Prima facoltà di economia (con sede in Pavia)

Nell'art. 50, relativo agli insegnamenti attivabili presso la prima facoltà di economia, si aggiunge l'area sociologica con i rispettivi insegnamenti:

AREA SOCIOLOGICA

Q05A - *Sociologia generale*:

sociologia;

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

sistemi sociali comparati.

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro*:

sociologia dell'organizzazione;

sociologia dello sviluppo;

sociologia economica;

sociologia industriale;

teoria e politica del lavoro;

sociologia e organizzazione dei servizi sociali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 ottobre 1994

Il rettore: SCHMID

94A7955

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO V

Seconda facoltà di economia (con sede in Varese)

Nell'art. 76, relativo agli insegnamenti attivabili presso la seconda facoltà di economia, si aggiungono i seguenti insegnamenti:

Q02X - *Scienza politica*:

scienza dell'amministrazione.

Q05A - *Sociologia generale*:

metodologia delle scienze sociali;

sociologia.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi*:

teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

teoria dell'informazione;

sociologia della comuncazione.

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro*:

sociologia economica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 11 ottobre 1994

Il rettore: SCHMID

94A7956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1994 concernente autorizzazione alla Società italiana autori ed editori ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1994 è stato confermato il dispositivo contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1994, limitatamente all'immobile più cinque posti auto siti in piazza Borgo della Pila - Genova, con esclusione del locale ad uso magazzino.

94A8002

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 trasmesso alla Ragioneria centrale, per il visto di competenza, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Jemma Andrea, residente nel comune di Roma, dal 2 gennaio 1995;

Barbieri Pietro, residente nel comune di Modena, dall'8 gennaio 1995;

Simoni Mario, residente nel comune di Viterbo, dal 19 gennaio 1995;

Mangieri Leopoldo, residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, dal 26 gennaio 1995;

Bandini Sergio, residente nel comune di Ravenna, dal 30 gennaio 1995;

Colella Domenico, residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, dall'8 febbraio 1995;

Lepre Bruno, residente nel comune di Tolmezzo, distretto notarile di Udine, dall'11 febbraio 1995;

Piovan Francesco, residente nel comune di Padova, dal 15 febbraio 1995;

Di Gloria Elio, residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, dal 18 febbraio 1995;

Frisenda Mario, residente nel comune di Crotone, distretto notarile di Catanzaro, dal 20 febbraio 1995;

Chiazzese Francesco, residente nel comune di Misilmeri, distretto notarile di Palermo, dal 4 marzo 1995;

Borromeo Elio, residente nel comune di Roma, dal 16 marzo 1995;

Restivo Onofrio, residente nel comune di Pavia, dal 19 marzo 1995;

Elia Amleto, residente nel comune di Taranto, dal 31 marzo 1995;

Garlatti Alberico, residente nel comune di San Vito al Tagliamento, distretto notarile di Pordenone, dal 4 aprile 1995;

Lapis Giovanni Battista, residente nel comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia, dal 4 aprile 1995;

Messeri Paolo, residente nel comune di Campi Bisenzio, distretto notarile di Firenze, dal 24 aprile 1995;

Fiocco Carlo, residente nel comune di Brescia, dal 27 aprile 1995;

Cardarelli Antonio, residente nel comune di Macerata, dal 30 aprile 1995.

94A8003

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 ottobre 1994, n. 56/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Rocchetta Tanaro. — Sentinella avanzata della gloriosa Repubblica partigiana dell'Alto Monferrato, Rocchetta Tanaro partecipò, sin dall'inizio, al movimento di Resistenza con spontanea ed eroica dedizione. Per questa abnegazione dei suoi abitanti, giovani e anziani, alla causa della libertà, ebbe a subire duri rastrellamenti, sanguinosi sconti con il nemico nazifascista, l'evacuazione forzata del paese sotto minaccia d'incendio, distruzioni e deportazioni, sempre accettando sacrifici e lutti con alto senso civico e patriottico, nel nome della redenzione d'Italia. — Rocchetta Tanaro, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 55/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Zeri. — In uno dei periodi più bui della sua storia, la popolazione del comune di Zeri offerse generosamente tutta l'ospitalità di cui era capace a migliaia di persone, fra cui molti prigionieri alleati, la cui protezione costituiva un rischio mortale. In più occasioni non esitò ad impugnare le armi per difendere il proprio territorio dai nazi-fascisti e aiutare i partigiani della zona, subendo così violente rappresaglie, deportazioni e rovine, che non fecero che rinvigorire il suo anelito di riscossa e la speranza di libertà». — Zeri, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

94A8012

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Cellino San Marco ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 7205/1° Sett. datato 3 ottobre 1994 del prefetto di Brindisi la scuola media statale «A. Manzoni» di Cellino San Marco è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni di beni mobili di modico valore: un televisore Mivar da 25", un videoregistratore Seleco. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Cellino San Marco.

94A7957

Autorizzazione alla scuola media statale «Vicini» di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 180/93/1-2 datato 29 maggio 1993 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «Vicini» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un tornio con seggiolino del valore di L. 1.630.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesana.

94A7958

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 256/94/1-2 datato 28 settembre 1994 del prefetto di Forlì-Cesena la scuola media statale «G. Pascoli» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Hewlett Packard Vectra 486/25 del valore di L. 1.900.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Ronta di Cesena.

94A7959

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Nievo» di Remanzacco ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 3245/I Sett. datato 24 settembre 1992 del prefetto di Udine la scuola media statale «I. Nievo» di Remanzacco è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 900.000 finalizzata all'istituzione di tre borse di studio per alunni licenziati nell'anno scolastico 1990-91. Offerente: alcuni consiglieri comunali di Remanzacco.

Con decreto prot. n. 2144/I Sett. datato 4 maggio 1993 del prefetto di Udine la scuola media statale «I. Nievo» di Remanzacco è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 900.000 finalizzata all'istituzione di tre borse di studio per alunni licenziati nell'anno scolastico 1991-92. Offerente: alcuni consiglieri comunali di Remanzacco.

94A7960

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Manzoni» di Udine ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 528/I Sett. datato 6 febbraio 1993 del prefetto di Udine la scuola media statale «A. Manzoni» di Udine è stata autorizzata ad accettare la donazione di un quadro di soggetto scolastico del pittore prof. Luigi Diamante del valore di circa 6-7 milioni lire. Offerente: sig. Vittorio Vida.

94A7961

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Sauro» di San Giorgio di Nogaro ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 3231/I Sett. datato 29 maggio 1993 del prefetto di Udine la scuola media statale «N. Sauro» di San Giorgio di Nogaro è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: una scrivania del valore di L. 200.000; un mobiletto dattilo del valore di lire 150.000; tre armadi metallici valutati L. 400.000 cadauno; una poltroncina grande valutata L. 180.000; una poltroncina piccola del valore di L. 140.000. Offerente: sig.ra Ileana Biasutti in memoria del defunto prof. Rolando Biasutti.

94A7962

Autorizzazione alla scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1591/92/2° Sett. datato 18 maggio 1992 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera e stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un monitor a colori; due stampanti DM 99; un PC 128S Olivetti Prodest per un importo totale di L. 1.100.000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 2592/92/2° Sett. datato 18 maggio 1992 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera e stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti con driver esterno e monitor a colori, del valore complessivo di L. 500.000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 3948/93/2° Sett. datato 5 agosto 1993 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera è stata autorizzata ad accettare la donazione di un sistema software ANI - VX del valore di L. 1.634.615 + IVA L. 65.385. Offerente: Rotary club di Treviso.

Con decreto prot. n. 6793/93/1° Sett. datato 8 gennaio 1994 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Pino da Zara» di Carbonera è stata autorizzata ad accettare la donazione di una unità informativa composta di cinque personal computer IBM ed una stampante del valore totale di L. 10.000.000. Offerente: Barilla Alimentari S.p.a./Parma rappresentata dall'amministratore delegato sig. Riccardo Carelli.

94A7963

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Montebelluna ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6359/92/2° Sett. datato 12 gennaio 1993 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Montebelluna è stata autorizzata ad accettare la donazione di una borsa di studio annuale di L. 1.000.000 da assegnare ad un alunno bisognoso e meritevole. Offerente: rag. Giacomo Boligon in ricordo della moglie Ausilia Aleardi, deceduta in data 14 aprile 1992.

94A7966

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Nievo» di Mansuè ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3949/93/2° Sett. datato 5 agosto 1993 del prefetto di Treviso la scuola media statale «I. Nievo» di Mansuè è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti mod. Compia 7052 completa di cassetto e supporto di uso, matr. 6101187, del valore di L. 6.000.000. Offerente: geom. Ettore Setten della ditta Mobil Record S.r.l. di Fontanelle.

94A7968

Autorizzazione alla scuola media statale «Vivaldi» di Casier ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3950/93/2° Sett. datato 5 agosto 1993 del prefetto di Treviso la scuola media statale «Vivaldi» di Casier è stata autorizzata ad accettare la donazione di un registratore mod. Fostex a più piste, del valore di L. 540.000 + 19% IVA. Offerente: giunta comunale del comune di Casier.

94A7969

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Conti» di Cilavegna ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 772 Div. II datato 16 giugno 1993 del prefetto di Pavia la scuola media statale «P. Conti» di Cilavegna è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio HM LUX 3-LEITZ P/45" del valore di L. 1.218.150. Offerente: prof.ssa Emilia Spaltini e personale docente ed ATA della suddetta scuola media.

94A7970

Autorizzazione alla scuola media statale s.s. di Lardirago della scuola media «Giovanni XXIII» di Vidigulfo ad accettare una donazione.

Con decreto prot. n. 773 Div. II datato 9 giugno 1993 del prefetto di Pavia la scuola media statale s.s. di Lardirago della scuola media «Giovanni XXIII» di Vidigulfo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videolettore INNO-HIT VP560 del valore di L. 350.000. Offerente: sig. Enrico Tedeschi.

94A7971

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Casorati» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1977 Div. II datato 16 giugno 1993 del prefetto di Pavia la scuola media statale «F. Casorati» di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 per l'acquisto di un fotoriproduttore. Offerente: Banca del Monte di Lombardia.

94A7972

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Crispi» di Pieve Porto Morone ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1147/Div. II datato 16 giugno 1993 del prefetto di Pavia la scuola media statale «F. Crispi» di Pieve Porto Morone è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di San Colombano al Lambro.

94A7973

Autorizzazione alla scuola media statale s.s. «C.A. Dalla Chiesa» di San Genesio della scuola media di Guissago ad accettare una donazione.

Con decreto prot. n. 1943 Div. II datato 16 giugno 1993 del prefetto di Pavia la scuola media statale s.s. «C.A. Dalla Chiesa» di San Genesio della scuola media di Guissago è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 1.000.000. Offerente: comitato dei genitori della sezione staccata di San Genesio.

94A7974

Autorizzazione alla scuola media statale «Nannini» di Vignole-Quarrata ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1820/I Sett. datato 20 maggio 1992 del prefetto di Pistoia la scuola media statale «Nannini» di Vignole-Quarrata è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un TV Philips Velasquez 28 art. 3591 di L. 1.440.000; un amplificatore Pioneer A 443 di L. 515.000; un registratore Pioneer CT W500 di L. 475.000; un giradischi Pioneer PL 25000 del valore di L. 335.000; una coppia di casse Pioneer CS 790 di L. 300.000; un videoregistratore Panasonic NV 44 di L. 1.280.000; un mobile Luna/S di L. 296.000; una tastiera Jamaha PSR 36 di L. 970.000; un alimentatore 220 di L. 92.000; un supporto tastiera L.2 di L. 113.000; una macchina fotografica Philips 35 mm (in regalo con il televisore); due videocassette TDK 180/258 m di L. 22.000; cinque cassette D 60 di L. 10.000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 3498/I Sett. datato 20 maggio 1992 del prefetto di Pistoia la scuola media statale «Nannini» di Vignole-Quarrata è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: sei stampanti DMP 3160 del valore di L. 2.000.000; un trapano a colonna CAB Y N 791 di L. 510.000; un morso di L. 25.000; una serie di punte trapano del valore di L. 42.000. Offerente: comitato dei genitori della stessa scuola media.

94A7975

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Jacini» di Casalbuttano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 96/92 Div. I datato 23 gennaio 1992 del prefetto di Cremona la scuola media statale «S. Jacini» di Casalbuttano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un P.C. HN BULL APX 80286 con 30 mega di hard disk; un videocolore CGA; una stampante HN BULL 4/21, per un valore complessivo di L. 3.000.000. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Casalmorano.

Con decreto prot. n. 1310/92 Div. II datato 10 giugno 1992 del prefetto di Cremona la scuola media statale «S. Jacini» di Casalbuttano s.s. di Paderno Ponchielli è stata autorizzata ad accettare la donazione di due borse di studio, del valore di L. 200.000 ciascuna, a favore di studenti della s.s. di Paderno Ponchielli. Offerente: parroco di Ossolaro in memoria del sig. Angelo Mondoni.

94A7976

Autorizzazione alla scuola media statale «Virgilio» di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1458/92 Div. II datato 19 giugno 1992 del prefetto di Cremona la scuola media statale «Virgilio» di Cremona è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio annuale a favore di una alunna di prima, seconda e terza classe della suddetta scuola media, da conferirsi il 24 novembre di ogni anno ed intitolata alla sig.ra Marcellina Tonani Brolio. Offerente: Brolio dott. Andrea e dott. Fabio.

94A7977

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Chiesa» di Spino d'Adda ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1999/93 Div. II datato 16 novembre 1993 del prefetto di Cremona la scuola media statale «L. Chiesa» di Spino d'Adda è stata autorizzata ad accettare la donazione di un armadio di sicurezza del valore di L. 952.000. Offerente: Cassa rurale di Postino e Dovera.

94A7978

Autorizzazione alla scuola media statale «Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5209/II Sett./II Sez. datato 15 luglio 1992 del prefetto di Asti la scuola media statale «Dalla Chiesa» di Nizza Monferrato è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti mod. 7014. Offerente: comune di Nizza Monferrato.

94A7979

Autorizzazione alla scuola media statale di Incisa Scapaccino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 10332 II Sett. datato 16 dicembre 1992 del prefetto di Asti la scuola media statale di Incisa Scapaccino è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti mod. «copia 7039 A/4». Offerente: comune di Incisa Scapaccino.

94A7980

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994 la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Crescenzi Clelia con testamento pubblico registrato per atto dott. Cesare Marini, notaio in Roma, numero di repertorio 76676, consistente nella somma di L. 8.000.000.

94A7981

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Vogliani Mario con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Sormani, notaio in Milano, numero di repertorio 106406, consistente nella somma di L. 125.000.000.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Faccini Bruno con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Villa, notaio in Milano, numero di repertorio 16525, consistente in beni mobili del valore di L. 922.130 e in titoli del valore di L. 16.475.000.

94A7982

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2889 del 9 novembre 1994, la sezione biologica e la sezione chimica del laboratorio di sanità pubblica della unità socio-sanitaria locale n. 40 di Ivrea sono state autorizzate ad eseguire rispettivamente analisi microbiologiche ed analisi chimiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2890 del 9 novembre 1994, il dipartimento di scienze igienistiche e sanitarie ambientali dell'Università degli studi di Camerino è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2891 del 9 novembre 1994, il servizio chimico del presidio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali.

94A8011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 novembre 1994 il dott. Francesco Alfieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pollo Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarcedo (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 agosto 1991 in sostituzione del dott. Aldo Speranza, che ha rinunciato all'incarico, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1994 il dott. Napoli Paolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Arpa Peltro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 24 novembre 1984, in sostituzione del dott. Billone Luigi, revocato.

94A8004

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della selezione clonale: VCR 21 da Albana B.

Tale selezione clonale è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

CVT 20 da Brachetto N;

CVT 15 da Freisa N;

CVT 20 da Freisa N;

CVT 154 da Freisa N;

CVT 1 da Ruchè N;

CVT 10 da Ruchè N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

ISV-VCR 24 da Cardinal N;

ISV-VCR 26 da Cardinal N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della selezione clonale: G 5 ICA-PG da Grechetto B.

Tale selezione clonale è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uve da vino:

Marzemina bianca B;

Perera B;

Trebbiano abruzzese B.

Tali varietà sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uve da tavola:

Blush Seedless Rs;

Centennial Seedless B;

Down Seedless B;

King Husainy B.

Tali varietà sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Pelaverga piccolo N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

94A8006

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione regionale di produttori ortofrutticoli meridionali - Soc. coop. a r.l. - A.R.P.O.M.», in Rosarno.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 91140, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'«Associazione regionale di produttori ortofrutticoli meridionali - Soc. coop. a r.l. - A.R.P.O.M.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), contrada Serricella n. 1, fermo restando l'iscrizione avvenuta con nome «Pomona», al n. 140 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

94A8007

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Alto Tavoliere», in Foggia

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 91138, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Alto Tavoliere», con cui l'associazione ha trasferito la sede legale da San Severo (Foggia), via Soccorso n. 182 a Foggia, viale Michelangelo n. 95, fermo restando l'iscrizione al n. 133 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

94A8008

Cancellazione dell'«Associazione Agri-Sud - Associazione ortofrutticola sud orientale - Soc. coop. a r.l.», in Vittoria, dall'Elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 91139, è stato accertato che l'associazione denominata «Agri-Sud», con sede in Vittoria (Ragusa), contrada Palazzello, si è fusa per incorporazione nella cooperativa agricola «Agrotecnica 73» e pertanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è cancellata dal n. 58 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e pertanto viene revocata la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

94A8009

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lamezia», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lamezia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lamezia» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e Greco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a DOC «Lamezia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco:

Greco B.: fino al 50%;
Trebbiano Toscano B.: fino al 40%;
Malvasia B.: minimo il 20%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino ad un massimo del 30%.

Rosso e rosato:

Nerello Mescalese N. e Nerello Cappuccio N. da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Gaglioppo N. e Magliocco N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%;
Greco N. e Marsigliana N. da soli o congiuntamente dal 25 al 35%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino ad un massimo del 20%.

Greco:

Greco B. minimo: 85%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro presenti nel vigneto fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, San Pietro a Maida.

Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di Sant'Eufemia di Lamezia, il limite segue per la strada statale Tirrena inferiore (n. 18) veso nord-ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km 1 in località Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est sino alla strada per Castiglione Marittimo raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo, in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraverso le quote 201, 195, 243, 206, costeggiando ad ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro), risale il corso d'acqua e all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso nord-est attraverso le località Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso nord fino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione nord-est fino ad incrociare la strada in località fondo Destre; segue tale strada in direzione est sino all'incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud-est per il sentiero che, passando a nord di Crozzano e a sud di case Bucolia di sotto raggiunge il fosso di acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il sentiero e per la strada poi fino ad incrociare il confine comunale di Lamezia Terme (Dosso Lupino), che segue verso est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in direzione sud, supera Accaria Rosaria, Galli e Feroleto Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea ferroviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta in prossimità della stazione di Feroleto antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione sud-est sino all'incrocio con la strada statale delle Calabrie in prossimità del km 12,200 prosegue per tale strada verso ovest fino a raggiungere in prossimità del km 17,800 l'incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso sud-est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello, prosegue lungo tale confine verso ovest fino alla quota 217 sul torrente Rodia da dove, seguendo una retta in direzione sud-ovest, raggiunge il km 6,400 della strada statale n. 181, prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di San Pietro a Maida e Curinga sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* in prossimità del km 32 e quindi lungo questa procede verso sud sino ad incontrare il confine comunale di Filadelfia (km 33,800) segue tale confine, in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Francavilla Angitola segue verso est il sentiero che incrocia il corso d'acqua Fiumicello, discendendolo verso sud-ovest sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* a nord-est di M.S. Domenica e lungo tale strada prosegue verso ovest e poi a nord fino al km 36 (Piano di Curinga). Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare la stazione ferroviaria di Curinga e quindi lungo la linea ferroviaria raggiunge, prima della stazione di San Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di Lamezia Terme, lungo questi prosegue verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte Sant'Ippolito (località Palazzo). Da ponte Sant'Ippolito segue verso ovest il corso d'acqua che costeggia la località Scannagatti fino alla strada statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione nord il centro abitato di Sant'Eufemia di Lamezia Terme da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lamezia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello ed i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini derivati.

È escluso l'allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi di vite per ettaro. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per i tipi rosato e rosso e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve, purché quella globale non superi del 20 per cento i limiti massimi su stabiliti.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

L'eccedenza non ha diritto alla DOC.

La regione Calabria con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di commercio I.A.A. di Catanzaro.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi bianco e Greco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento ed ai tipi rosato e rosso dell'11 per cento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 6.

I vini «Lamezia» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: cerasuolo più o meno intenso, tendente al rubino carico con l'invecchiamento;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, talvolta fruttato;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Greco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il tipo rosso, dopo tre anni di invecchiamento di cui almeno sei mesi di botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia di produzione.

Il tipo rosso, elaborato secondo la specifica vigente normativa, può essere qualificato come vino «Novello».

Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a DOC «Lamezia» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lamezia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola del produttore, quali viticoltore, fattoria, tenuta, vigna, podere, cascina, masseria e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie nazionali in materia.

94A8005

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 il collegio Ghislieri di Pavia, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig. Ada Adami per l'istituzione di borse di studio da intitolarsi a «Igino Adami» in favore di studenti che intendano laurearsi in ingegneria ed in agraria.

94A8010

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giungo 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1994 rispetto a novembre 1993 risulta pari a più 3,7 (trevirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1994 rispetto a novembre 1992 risulta pari a più 8,0 (ottovirgolazero).

94A8014

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Centenari & Zinelli S.p.a. (Comunicazione n. 94011308 del 6 dicembre 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati della citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Centenari e Zinelli S.p.a. (*)	48,31 Giuliano Colombo	40,01 Giuliano Colombo

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C*, e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A8013

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 26 novembre 1994, n. 1.13/2-831, il decreto prefettizio n. R.158/2 dell'11 aprile 1930, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Rasman, nato a Capodistria il 13 aprile 1901, venne ridotto nella forma italiana di «Rampini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 ottobre 1994, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Paolo Pietro Luigi Rampini, nato a Trieste il 4 aprile 1967, residente a Trieste, via Luigi Pirandello n. 59/03, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Rasman» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

94A8017

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari, sede di Taranto, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di laurea in scienze ambientali, sede di Taranto:

geofisica mineraria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A8015

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

teoria delle funzioni.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A8016

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del commercio con l'estero recante: «TACIS: programma di partenariato e coordinamento (PCP) dell'assistenza tecnica nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhistan, Kyrghizistan, Moldavia, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 41 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo periodo, dove è scritto: «... la presentazione dei progetti *dell'*Autorità nazionale, ...», si legga: «... la presentazione dei progetti *all'*Autorità nazionale, ...».

94A8061

DOMENICO CORTESÀNI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 5 0 9 4 *

L. 1.300